



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 34/17 DEL 3.07.2018

---

**Oggetto: Atto di indirizzo applicativo concernente l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per le ONLUS in regime di aiuti di Stato.**

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce alla Giunta sul mutato quadro normativo dell'applicazione dell'esenzione IRAP alle ONLUS.

L'esenzione già autorizzata con legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 all'articolo 17, comma 5, e disciplinata dalla Delib.G.R. n. 28/5 del 16.6.2004, fu adottata nel rispetto del combinato contesto normativo vigente (il D.lgs. n. 446/1997 Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali e il D.lgs. n. 460/1997 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale") che prevedeva la possibilità per le Regioni e gli Enti locali di deliberare l'esenzione dal pagamento di tributi di loro pertinenza a favore delle ONLUS, senza ulteriori obblighi.

La recente normativa nazionale sul Terzo settore, approvata dallo Stato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, prevede espressamente all'articolo 82, comma 8, che "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea. Inoltre l'articolo 88 rubricato "De minimis" prevede esplicitamente che "Le agevolazioni di cui all'articolo 82, commi 7 e 8, e l'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti dei minimis nel settore agricolo.

Ciò comporta, che a seguito dell'approvazione della norma richiamata l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, debba essere concessa ai sensi e nei limiti dei citati regolamenti sugli aiuti "de minimis". A conferma di questa innovata lettura è stato acquisito il parere in tal senso dell'Ufficio regionale competente in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea.



L'Assessore pertanto, prendendo atto che per le esenzioni attualmente in essere il regime di aiuto di stato è da applicare dall'1 gennaio 2018, e che la norma di concessione di esenzione dall'IRAP a favore delle ONLUS è da intendersi concessa nei limiti del regolamento (UE) n. 1407-1408/2013, relativo agli aiuti "de minimis", ritiene opportuno dare mandato al Direttore del Servizio competente in materia di fiscalità regionale presso la Direzione generale dei Servizi Finanziari ad attivare tutte le procedure operative necessarie per garantire il rispetto della concessione di aiuto (l'esenzione) nel limite degli aiuti "de minimis", anche mediante la collaborazione con la Agenzia Sarda delle Entrate non appena verrà dotata del relativo personale.

L'Assessore propone anche di attivare tutte le procedure necessarie per iscrivere l'esenzione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e per informare i beneficiari che la concessione di aiuto è fruibile dalle ONLUS che nell'ultimo triennio (compreso l'anno della concessione) non abbiano ottenuto e ricevuto, per qualsiasi motivo e da qualsiasi Amministrazione pubblica italiana, altre concessioni di aiuto che superino il limite degli aiuti "de minimis" indicato nei richiamati regolamenti della Commissione.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

### **DELIBERA**

- di dare mandato al Direttore del Servizio competente in materia di fiscalità regionale, presso la Direzione generale dei Servizi Finanziari, ad attivare tutte le procedure operative necessarie per garantire il rispetto della concessione dell'esenzione dal pagamento dell'IRAP per le ONLUS, nei limiti della disciplina relativa agli aiuti de minimis, iscrivendo l'esenzione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e dandone opportuna comunicazione ai soggetti che risultano iscritti presso l'Agenzia delle Entrate come ONLUS.
- di autorizzare il godimento dell'esenzione IRAP agli Enti ONLUS che dichiarino di non avere ricevuto benefici o concessioni per qualsiasi motivo e da qualsiasi Amministrazione pubblica italiana, per un importo superiore ai limiti stabiliti nel regolamento (UE) n.1407/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, e nel regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 34/17  
DEL 3.07.2018

del 18 dicembre 2013. Gli esercizi finanziari, su cui calcolare i limiti di importo degli aiuti "de minimis" ricevuti, sono l'anno finanziario cui si riferisce la concessione dell'aiuto e i due esercizi precedenti.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru